Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 aprile 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1967, n. 215.

Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3, 5 della legge 13 luglio 1965, numero 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

(*Destinazione all'estero*)

Il personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, i professori universitari ed i funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono. La destinazione è disposta previo accertamento del possesso di idonei requisiti ed attitudini nonchè in base ai titoli posseduti e ad un colloquio.

L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una Commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati, di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La Commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneità del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del succitato testo unico.

Il personale di cui al presente articolo non può essere destinato all'estero se non ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza.

Art. 2.

(*Maestri elementari con funzioni direttive*)

Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a maestri elementari ordinari di ruolo normale.

Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.

Art. 3.

(*Corsi di informazione*)

Il personale da destinare all'estero può essere chiamato a frequentare, in base all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, appositi corsi di informazione ed orientamento sul servizio all'estero.

I corsi per il personale insegnante hanno luogo durante le vacanze di fine anno scolastico.

Art. 4.

(*Collocamento fuori ruolo*)

Il personale da destinare all'estero per l'esercizio delle funzioni indicate al primo comma dell'art. 1, fatta eccezione del personale da comandare ai sensi dello art. 19 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni stesse, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro. Il personale suddetto conserva diritto allo stipendio e titolo al successivo sviluppo di carriera.

Per la sostituzione del personale ispettivo, direttivo ed insegnante destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.

Art. 5.

(*Durata del servizio all'estero*)

La permanenza all'estero del personale di cui al presente decreto non può essere superiore ad un periodo complessivo di 14 anni. Tale periodo deve essere interrotto, per la durata di almeno un triennio di servizio di istituto in Italia, dopo sette anni di servizio all'estero, anche se prestati in sedi diverse.

Per esigenze di servizio l'Amministrazione ha facoltà di dispensare dal periodo di interruzione di cui al primo comma i direttori e vice direttori degli istituti di cultura, i presidi di ruolo titolari delle scuole secondarie di I e II grado, gli ispettori scolastici e i direttori didattici compresi quelli con funzioni ispettive.

I direttori e vice direttori degli istituti di cultura possono essere impiegati all'estero per un ulteriore periodo di sette anni, purchè preceduto da almeno un triennio di effettivo servizio di istituto in Italia comunque prestato dopo la loro prima destinazione all'estero.

Art. 6.

(*Periodi minimi di permanenza in sede e del primo servizio all'estero*)

La destinazione da una ad altra sede all'estero del personale di cui al presente decreto non può aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.

Art. 7.

(*Trattamento economico durante i congedi - Aspettative*)

Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale durante il congedo ordinario sta-

bilita dall'art. 9 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, durante i periodi di congedo straordinario per infermità, gravidanza e puerperio, l'assegno personale è corrisposto per intero durante il primo mese e con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le singole categorie di personale dai rispettivi ordinamenti la corresponsione dell'assegno personale è sospesa.

Il personale collocato in aspettativa è restituito ai ruoli di provenienza.

Art. 8.

(*Rapporti informativi*)

La redazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio sintetico competono:

a) al superiore scolastico in loco per il personale insegnante e non insegnante delle scuole;

b) al direttore dell'istituto di cultura per il personale in servizio presso l'istituto stesso;

c) al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria per i direttori di istituti di cultura, per i presidi, per gli ispettori scolastici, per i direttori didattici con funzioni ispettive, per i direttori didattici non dipendenti da ispettori scolastici nonchè per il personale non compreso nelle lettere *a*) e *b*).

I rapporti sono in ogni caso inoltrati dall'autorità diplomatica o consolare, che appone le sue eventuali osservazioni.

Le attribuzioni ministeriali in materia di rapporti informativi sono di competenza del Ministero cui l'impiegato appartiene.

Art. 9.

(*Richiamo per ragioni di servizio*)

La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.

Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attività tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.

Art. 10.

(*Assegnazione alle sedi metropolitane*)

All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i professori universitari riacquistano la cattedra nella Università alla quale appartengono. Gli ispettori scolastici, i direttori didattici, i professori di scuole secondarie e i maestri elementari riacquistano la sede scolastica nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.

I capi di istituto, qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, e gli altri appartenenti al personale di ruolo, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad una sede scolastica, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di istituto o per gli insegnanti di scuole secondarie è limitata alle sedi della stessa categoria di quelle di provenienza, ferma restando la disposizione transitoria di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1120, e successive proroghe.

Art. 11.

(*Assegni di sede*)

Al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:

a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella allegata al presente decreto;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonchè dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali anche in relazione agli eventuali disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi.

Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per l'interno escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.

Art. 12.

(*Aumenti per situazione di famiglia*)

L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20 % a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.

L'aumento di cui al primo comma non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonchè nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5 %.

Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari rispettivamente al 15 ed al 5 %.

Agli effetti del presente decreto si intendono per familiari a carico: il coniuge e, semprechè minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti. i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonchè i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli

che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al quarto comma si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.

Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al quarto comma spettano soltanto per due di esse.

Ai fini del presente decreto si intende per « assegno di sede » quello previsto dal primo comma dell'art. 11 e per « assegno personale » quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 173, al quarto comma dell'articolo 174, all'undecimo comma dell'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 13.

(*Alloggi demaniali all'estero*)

Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le disposizioni di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 14.

(*Indennità di sistemazione*)

All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennità stessa è ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 15.

(*Contributo spese per abitazione*)

Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.

Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno personale. Nel caso in cui il canone superi il 25% dell'assegno personale, il contributo è concesso, per la parte compresa tra il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% è elevato al 32,50% e al 35% per il personale che presta servizio rispettivamente nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate di cui all'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.

Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo si applicano le disposizioni dell'art. 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare cui sono devolute le funzioni di cui all'art. 2 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e quelle di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 16.

(*Provvidenze scolastiche*)

Al personale con ex coefficiente di stipendio non superiore a 500, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di ventimila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni e di trentamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.

Il contributo è accordato senza limitazione di coefficiente al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità.

Art. 17.

(*Spese di viaggio per congedo*)

Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione del congedo ordinario, purchè usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni biennio nella misura di due terzi al personale in servizio nei paesi dell'Europa e del Mediterraneo e di quattro quinti al personale in servizio in altri paesi. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino a Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico.

Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla prima classe spetta solo al personale con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 670 e ai familiari a carico.

Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 18 mesi di servizio in sede, ancorchè i viaggi siano stati effettuati prima.

Fermo il disposto di cui al precedente comma, i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.

Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio.

Art. 18.

(*Viaggi di trasferimento*)

Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero spetta:

a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonchè di quelle relative al vagone letto in compartimento singolo ai direttori, vice direttori e docenti degli istituti di cultura, presidi, professori dei ruoli *A* e *B*, ispettori scolastici, di-

rettori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;

b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al punto *a*), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo e per un posto di prima classe al restante personale;

c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima classe al personale, specificatamente elencato al punto *a*), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo e per la classe turistica al restante personale.

Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui all'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ai viaggi di trasferimento del personale di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni previste dallo art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri previsti all'art. 196, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a carico di cui all'art. 12 del presente decreto.

Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sè e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente decreto, delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

Art. 19.

(*Trasporto degli effetti*)

Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg. 500 e di kg. 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg. 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed a kg. 500 per ciascun familiare a loro carico.

I quantitativi indicati nel precedente comma si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg. 150.

Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonchè per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.

E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, le spedizioni stesse possono essere effettuate, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque località sita in Italia alla sede di servizio e viceversa.

Art. 20.

(*Trasporto per aereo o automezzo*)

Qualora i trasporti di cui all'articolo precedente avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.

L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg. per il dipendente e di 10 kg. per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.

Art. 21.

(*Trattamento del personale con comando annuale*)

Al personale con comando annuale di cui all'art. 19 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta il trattamento di cui agli articoli 11, 15 e 16. L'indennità di cui all'art. 14 è ridotta alla metà e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.

Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 18, 19 e 20 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.

Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.

Art. 22.

(*Viaggi di servizio*)

Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero assegno personale è altresì mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere del congedo ordinario.

A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta:

a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede mensile;

b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si svolge la mis-

sione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di cui all'art. 18, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg.

I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.

Art. 23.

(*Modalità di pagamento delle competenze*)

Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano le disposizioni previste dall'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 24.

(*Rinvio*)

Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero, l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza ENPAS.

Art. 25.

(*Valutazione del servizio prestato all'estero*)

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di istituto di cultura è considerato come servizio prestato da preside incaricato.

Art. 26.

(*Disposizione transitoria*)

Le disposizioni dell'art. 5 non si applicano al personale in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto: ad esso continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento, sentito, per i criteri generali di richiamo e di avvicendamento, il comitato consultivo misto di cui alla lettera *d*) dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 27.

(*Decorrenze*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

Le disposizioni degli articoli 11, 12, 15, 16, 22 e 23 nonchè la tabella allegata al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1967. La disposizione dell'art. 14 si applica a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 31 marzo 1967. Fino alle date suddette, si applicano le norme del precedente ordinamento.

Le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 si applicano ai viaggi e ai trasporti effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i primi due anni di applicazione del presente decreto, il beneficio di cui all'art. 17 è concesso, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per i periodi di congedo maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, al personale in servizio nelle sedi che saranno determinate dal Ministro, tenuto conto delle condizioni di disagio e della lontananza delle sedi medesime.

Art. 28.

(*Spese*)

Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede secondo quanto stabilito dall'art. 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 29.

(*Materie non disciplinate dal presente decreto*)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano in vigore le norme di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e successive modificazioni.

Al personale in servizio all'estero presso le « scuole europee » si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali. Durante il servizio presso le « scuole europee » non si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6, pur restando i periodi di servizio presso le scuole medesime computabili ai fini dei limiti previsti dalle disposizioni dell'art. 5 nei riguardi degli incarichi di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — GUI — TOLLOY — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 113. — GRECO

Tabella degli assegni base per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero

A) *Personale in servizio presso istituzioni scolastiche italiane*

	Assegno mensile lordo lire
	—
1. Preside di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	150.000
2. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	135.000
3. Preside di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	135.000
4. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	120.000
5. Professore nelle scuole secondarie di secondo grado (ruolo *A*)	98.000
6. Professore nelle scuole secondarie di primo grado (ruolo *B*)	89.000
7. Professore di ruolo *C*	80.000
8. Ispettore scolastico	120.000
9. Direttore didattico con funzioni ispettive	110.000
10. Direttore didattico	98.000
11. Maestro incaricato di funzioni direttive	77.000 (1)
12. Maestro	73.000 (1)

B) *Personale in servizio presso istituzioni culturali italiane*

	Assegno mensile lordo lire —
13. Direttore di istituto di cultura	195.000 (2) 150.000
14. Vice direttore di istituto di cultura . .	126.000 (2) 118.000
15. Docente e assistente universitario, professore di ruolo *A*; funzionario di carriera direttiva	101.000
16. Professore di ruolo *B*	96.000

C) *Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali straniere*

17. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso università, istituti superiori e conservatori . .	135.000
18. Lettore presso istituti di ogni grado, incaricato anche di attività extra accademiche .	98.000
19. Docente presso istituti di istruzione secondaria; lettore presso istituti di ogni grado . .	89.000

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1969 l'assegno è stabilito in L. 80.000 per i maestri incaricati di funzioni direttive ed in L. 75.000 per i maestri.

(2) Limitatamente a 10 istituti da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nota: L'assegno personale di sede è soggetto alla riduzione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

FANFANI — COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1967, n. 216.

Autorizzazione alla Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste, ad acquistare un immobile.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di lire 29.000.000 (ventinovemilioni) il terreno distinto nel catasto di Venezia, sezione Mestre, con i mappali 1866 A, 1866 C, 336 A e 336 H, foglio n. 18, di mq. 745, sito nel comune di Venezia-Mestre, di proprietà del dott. Spinazzi Giampietro e delle signore Alma Biscaro e Iole Barina in Brunelli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 129. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. 217.

Autorizzazione all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ad acquistare un immobile.

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno di cui alla deliberazione consiliare n. 6, del 7 luglio 1966, alle condizioni previste nella deliberazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 118. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1967, n. 218.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile sito in Fino Mornasco.

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare dall'Amministrazione provinciale di Como, al prezzo simbolico di lire 1000, la porzione di terreno posta nel comune di Fino Mornasco, estesa mq. 450 e distinta nelle mappe e registri censuari di quel Comune con le particelle 269/b e 1147/b, da utilizzare per la costruzione della sede del gruppo alpini di Fino Mornasco, dipendente dalla Sezione di Como dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 121. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1967.

Nomina del commissario straordinario e del vice commissario dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, concernente la trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visti gli articoli 6, 7 e 15 della stessa legge n. 335 sulla costituzione ed il riordinamento degli organi di amministrazione dell'Associazione;

Visto lo statuto dell'Associazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1966, con il quale il consigliere di Stato dott. Aldo Quartulli è stato nominato commissario straordinario per la gestione della Associazione, fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione e comunque non oltre un anno dalla data del decreto suddetto;

Considerato che lo stesso è stato chiamato ad altro incarico;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione con la nomina di un commissario straordinario;

Ritenuta, altresì, l'opportunità che nell'espletamento dei suoi compiti il commissario sia affiancato da un vice commissario;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Fernando Cionni, direttore generale della Cooperazione, è nominato commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro con i poteri del presidente, del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, nonchè per procedere agli adempimenti per il rinnovo degli organi di amministrazione dell'Associazione secondo le modalità stabilite dallo statuto sociale.

In caso di impedimento il commissario sarà sostituito dall'avv. Fausto Nunziata, primo referendario della Corte dei conti, che viene nominato vice commissario dell'Associazione stessa.

Il commissario ed il vice commissario rimarranno in carica fino alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione e comunque non oltre il 25 maggio 1967

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1967

SARAGAT

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 156

(4034)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente dall'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca », di Foligno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dall'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca », di Foligno, intesa ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Al personale dipendente dall'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca », di Foligno, è applicata con le modalità del commercio la tabella *A*, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4195)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1966.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente dall'Ente tutela vini tipici romagnoli, con sede in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista la domanda avanzata dall'Ente tutela vini tipici romagnoli, tendente ad ottenere l'estensione delle norme sugli assegni familiari per assicurare gli assegni stessi al personale dipendente;

Ritenuta la necessità di assicurare a tale personale gli assegni familiari con le modalità delle categorie del commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Al personale dipendente dall'Ente tutela vini tipici romagnoli, con sede in Forlì, è applicata la tabella *A*, con le modalità del commercio, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1966

(4196) p. *Il Ministro*: DI NARDO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1967.

Sospensione delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale 28 aprile 1965, concernenti integrazione alle norme di qualità degli agrumi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1965, concernente l'integrazione alle norme di qualità per l'esportazione degli agrumi;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1966, concernente il differimento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1965;

Ritenuta la necessità di consentire l'utilizzo delle veline giacenti nei magazzini degli esportatori di arance;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 28 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1965, n. 213, concernenti integrazione alle norme di qualità degli agrumi, in vigore dal 1° giugno 1966, sono sospese con decorrenza dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 1967.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(4034)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV MACEF - Mostra-mercato degli articoli casalinghi, cristalleria, ceramiche, ferramenta e utensileria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV MACEF - Mostra-mercato degli articoli casalinghi, cristalleria, ceramiche, ferramenta e utensileria », che avrà luogo a Milano dal 2 al 5 settembre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 aprile 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3911)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1967.

Designazione dell'Istituto di credito incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1967-1969 e determinazione dell'aggio per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di provvedere per il triennio 1967-1969, a norma del citato regio decreto-legge n. 1926 del 1938, alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario di riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni della Repubblica e di provvedere alla determinazione dell'aggio dovuto per l'anno 1967 sull'importo dell'imposta di soggiorno riscossa;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca Nazionale del Lavoro, che per gli anni dal 1939 al 1966 ha svolto l'anzidetto servizio di riscossione;

Decreta:

La Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata per il triennio 1967 1969 di provvedere, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni della Repubblica nei quali è applicabile.

L'aggio dovuto sull'importo dell'imposta di soggiorno riscossa è determinato, per l'anno 1967, nella misura del 7,25 % (sette e venticinque per cento).

Roma, addì 7 aprile 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(4030)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1967.

Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente le misure delle quote dovute dagli iscritti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 16 dicembre 1966, con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1967, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 16 dicembre 1966 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, allegata al presente decreto, che stabilisce la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per il corrente anno 1967, per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: REALE

MISURA DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ANNO 1967

Il Consiglio nazionale, norma dell'art. 20, comma *f*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, ha deliberato il 16 dicembre 1966 quanto segue:

1) Le quote annuali dovute al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le spese del suo funzionamento, dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali sono stabilite per l'anno 1967 nella misura di L. 4000 per ciascun iscritto.

2) Le quote annuali sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Il consigliere segretario: BARBATI

(4053)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910 nella Regione del Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 26 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Decreta:

Nella Regione del Molise gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

MOLISE

Nella Regione molisana, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie, in termini di attualità e di prospettive. Peraltro, non è da escludersi che un più approfondito esame di tutta la complessa realtà economica e sociale della Regione possa in prosieguo di tempo consigliare una diversa ripartizione, con riguardo alle più generali prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Molise orientale o basso Molise* (1).

Si estende lungo la fascia litoranea, dalla riva destra del Trigno alla riva sinistra del Saccione e comprende i territori, generalmente pianeggianti, della collina litoranea, della collina interna nord-orientale e parte della collina interna del medio Biferno, per una superficie di ettari 100.000 circa.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Bonefro, Campomarino, Colletorto, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Rotello, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli e Ururi.

2° *Territorio. — Molise centrale* (1).

Comprende i territori della collina interna del medio Biferno, della collina interna sud-orientale, della montagna di Campobasso e della montagna tra il medio Trigno ed il Biferno, per una superficie di Ha. 189.000 circa.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchiavalfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilione, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Morrone del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Angelo Limosano, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Massimo, S. Polomatese, S. Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara e Vinchiaturo.

3° *Territorio. — Molise occidentale o alto Molise* (2).

Comprende le zone della montagna dell'alto Trigno e Sannio settentrionale, della montagna dell'alto Molise e della montagna del Volturno, per una superficie territoriale di Ha. 126.000 circa.

Fanno parte del territorio i comuni di Acquaviva di Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel S. Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Frosolone, Longano, Macchiagodena, Miranda, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Ricchetta al Volturno, S. Pietro Avellana, S. Maria del Molise, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, Scapoli, Sessano, S. Agapito, Vastogirardi.

4° *Territorio. — Molise sud-occidentale* (3).

Comprende il piano-colle della collina interna del Volturno a confine con la Campania ed il Lazio, per una superficie di circa 29.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Colli al Volturno, Concacasale, Fornelli, Isernia, Macchia d'Isernia, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano e Venafro.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in esse manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 8 ed 11 e parte della n. 7.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 5, 6, 10 e parte della n. 7.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 3, 4.

(3) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 3, 4 e 9.

1° *Territorio. — Molise orientale o basso Molise*

I terreni che costituiscono questo territorio, in gran parte ricadenti in comprensori di bonifica e caratterizzati da notevole fertilità naturale, si presentano suscettibili di consistente sviluppo.

L'indirizzo colturale prevalentemente seguito è quello cerealicolo-zootecnico; assumono peraltro notevole importanza ai fini dell'economia del territorio l'olivo e la vite.

Gli orientamenti in atto appaiono sostanzialmente rispondenti alle condizioni generali dell'ambiente, pur se si presenta la necessità di perfezionarli ed aggiornarli estendendo le colture di più alto reddito ed introducendo tecniche più razionali.

In tal senso, principale direttiva deve essere di variare i rapporti tra gli allevamenti e le colture, dando ai primi maggiore peso. Non mancano, infatti, le possibilità di estendere le produzioni foraggere, sottraendo soprattutto superfici ai cereali, anche se questa coltivazione si presenterà pur sempre di non trascurabile importanza.

Nella revisione degli ordinamenti colturali delle zone pianeggianti è da prevedere anche un estendimento di alcune colture sarchiate — come il tabacco, la barbabietola ed il pomodoro — le quali, sebbene abbiano attualmente modesta rilevanza, potranno avvantaggiarsi, oltre che delle caratteristiche ambientali, del crescente impiego di mezzi meccanici. Già da adesso, del resto, tali coltivazioni di avvalgono della esistenza di efficienti cooperative di servizio e, il tabacco, di impianti di prima lavorazione.

Anche le colture orticole, attualmente praticate su superfici modeste e circoscritte negli « arenili » di Campomarino e Termoli, potranno estendersi convenientemente, parallelamente al progredire del vasto piano di opere irrigue in fase di attuazione.

La frutticoltura e, in modo particolare, l'olivicoltura, rappresentano valido mezzo di valorizzazione dei terreni declivi non suscettibili di altre coltivazioni, avendo riguardo che la economia di molte zone è a quest'ultima coltivazione legata intrinsecamente. In questo senso è avviata una promettente diffusione di stabilimenti cooperativi di lavorazione delle olive, che, tuttavia, necessita aggiornare alle effettive esigenze. Il problema della olivicoltura si pone, in termini sia di rinnovamento che di estendimento; da un lato infatti migliori risultati potranno ottenersi attraverso il risanamento ed il riordinamento dei vecchi oliveti e la trasformazione di quelli promiscui in specializzati e, dall'altro lato, l'impianto di nuovi oliveti da olio e da tavola, con forme e sistemi di allevamento capaci di consentire l'impiego di mezzi meccanici potrà assicurare la migliore utilizzazione delle risorse naturali ed indotte.

2° *Territorio. — Molise centrale*

In questo territorio, che ricade prevalentemente in montagna e che è caratterizzato da un regime fondiario oltremodo frazionato, si è instaurata nel tempo una molteplicità di indirizzi colturali misti che, rivolti all'autoconsumo, scarsamente rispondono dal punto di vista tecnico ed economico. Si vanno peraltro maturando le condizioni per una positiva evoluzione sia delle strutture di base, sia degli orientamenti produttivi.

Si tratta essenzialmente di dar luogo, di pari passo col processo di estensivazione, ad un deciso indirizzo zootecnico cerealicolo con larga preponderanza delle attività zootecniche. Le colture cerealicole potranno peraltro mantenere la loro posizione solo laddove siano in grado di assicurare adeguate rese unitarie, come nella zona circostante Campobasso ed in quella del Fortore.

Nella stessa fertile piana di Boiano, le ormai prossime disponibilità di acqua irrigua consentiranno una incidente intensificazione degli allevamenti, pur se potranno essere opportunamente sviluppate anche altre colture sarchiate in grado di dare risultati soddisfacenti.

Per converso, nelle zone più impervie e caratterizzate dalla presenza di estesi boschi e pascoli, potranno trovare conveniente e razionale sviluppo forme di allevamento a carattere estensivo.

Nel riordino degli indirizzi produttivi, e nelle diverse azioni a ciò necessarie, non vanno trascurate le altre colture che, pur in diversa misura, possano contribuire a migliorare l'economia delle zone interessate, quali la coltura olivicola nei versanti del Fortore Molisano e del Molise centro-settentrionale e la vite nella vallata del torrente Tappino ed in quella del Trigno.

Ad assecondare il perseguimento degli indirizzi indicati, appare necessaria, fra l'altro, una adeguata rete di organismi cooperativi per i principali settori.

Ovviamente, infine, nell'ambito territoriale, tenuto conto della incidenza delle zone montane e delle caratteristiche strutturali dei terreni, la selvicoltura assume rilevante importanza, sia ai fini economici, sia allo scopo di contribuire in modo efficace alla sistemazione idrogeologica.

3° *Territorio. — Molise occidentale*

Questo territorio presenta zone di consistente estensione in cui validamente si collocano forme di agricoltura ad indirizzo prevalentemente zootecnico, come quelle ubicate lungo le vallate del Volturno, del Trigno e del Sangro. Tale indirizzo, unitamente alla più diffusa adozione di tecniche moderne, merita di essere incoraggiato, anche attraverso l'estensione delle coltivazioni foraggere negli ordinamenti colturali e l'adozione di migliori tecniche di allevamento.

In altre zone, le maggiori possibilità di valorizzazione sono legate al ripristino della coltura viticola, su idonee forme di allevamento ed opportuni vitigni. L'olivo stesso offre prospettive da non trascurare.

Ma le possibilità di sviluppo sono particolarmente legate alla valorizzazione del bosco e dei pascoli, soprattutto attraverso la costituzione di aziende silvo-pastorali di sufficienti dimensioni per l'esercizio di allevamenti bovini ed ovini a carattere estensivo.

Inoltre, la zootecnia si presta ad una utile integrazione con gli allevamenti di piano, attraverso la pratica dell'alpeggio e la razionale utilizzazione dei pascoli in forma associata.

Collateralmente, merita di essere valorizzata la vocazione forestale di molte aree del territorio, sia mediante il rimboschimento di terreni nudi e l'utilizzazione dei terreni abbandonati o inadeguatamente utilizzati, sia attraverso il miglioramento di boschi esistenti, e ciò anche in funzione della difesa del suolo.

4° *Territorio. — Molise sud-occidentale*

L'indirizzo prevalente è quello cerealicolo-zootecnico con colture industriali. Peraltro, rilevante importanza assume la coltura dell'olivo, che interessa le pendici collinari che si susseguono da Fornelli a Sesto Campano. L'orticoltura presenta una posizione relativamente importante nella zona di Isernia.

Anche per questo territorio il primo problema che sorge è quello di rivedere l'attuale indirizzo cerealicolo-zootecnico, invertendo a favore degli allevamenti i tradizionali rapporti tra questa attività e quella più propriamente agricola, attraverso una razionale espansione delle coltivazioni foraggere.

A tale tipo di riconversione è soprattutto interessata la piana di Venafro, che particolarmente si agevola delle favorevoli condizioni pedoclimatiche e delle larghe disponibilità di acque irrigue.

Nei nuovi ordinamenti che si andranno a stabilire, potranno trovare conveniente ed ulteriore incremento il tabacco, già coltivato con buoni risultati e il pomodoro, per il quale esistono attrezzature di trasformazione.

Nella zona di Isernia, allo sviluppo zootecnico merita si affianchi un razionale potenziamento delle attività orticole.

Per il patrimonio olivicolo esistente, che interessa una notevole superficie dando all'economia agricola del territorio un consistente apporto, si impongono notevoli interventi volti alla ricostituzione, al miglioramento ed al ringiovanimento degli impianti.

Per preservare e favorire l'agricoltura della piana si rende infine indispensabile operare sulle pendici che degradano verso valle, costituite dai contrafforti del Matese e delle Mainarde, attraverso interventi intesi a regimare i corsi d'acqua e ad assicurare idonee coperture vegetali.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione. In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti. Inoltre, gli interventi previsti dalla legge 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno secondo quanto stabilito dal piano di coordinamento degli interventi pubblici del Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi stessi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Molise orientale*

La possibilità di avviare e consolidare il delineato processo di sviluppo dell'economia agricola del territorio, essendo in larga misura legata alla ulteriore diffusione della pratica irrigua, fa sì che a questo obiettivo, anche attraverso la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico, vadano rivolte in linea preminente le attività degli enti di bonifica operanti nel territorio stesso. Del pari, si pone la necessità di completare le reti idrauliche sinora realizzate.

Sarà d'altra parte svolta ogni opportuna azione per promuovere la tempestiva utilizzazione delle acque irrigue a livello aziendale, destinando con preferenza a tali finalità, ed a quella del miglioramento delle strutture zootecniche, le relative agevolazioni.

Per quanto concerne gli allevamenti, saranno opportunamente utilizzati i previsti incentivi sia per aumentarne le consistenze, sia per migliorarne lo standard qualitativo attraverso la selezione ed i controlli funzionali nonchè assecondando l'azione in corso per il risanamento del bestiame bovino dalla tubercolosi.

Della diffusione del mezzo meccanico, da promuovere nelle forme più opportune, e considerando con preferenza le iniziative di organismi cooperativi, così come negli altri territori della Regione, potranno avvantaggiarsi in modo particolare le coltivazioni a cereali ed a sarchiate, mentre saranno promossi i necessari interventi nel settore olivicolo soprattutto allo scopo di migliorare gli impianti esistenti e di assicurare la difesa fitosanitaria.

Nel particolare settore delle attrezzature di mercato, saranno con preferenza considerati gli impianti rivolti alle produzioni olivicole e zootecniche.

2° *Territorio. — Molise centrale*

Obiettivo preminente dell'azione pubblica nel territorio è di promuovere un vasto processo di potenziamento e miglioramento della zootecnia, che rappresenta per esso la principale risorsa economica e trova positive possibilità di affermazione, di pari passo col processo di estensivazione e di conseguente riordinamento strutturale. Oltre al miglioramento delle attitudini produttive del bestiame allevato, sarà pertanto favorita la costituzione di centri di allevamento di materiale da destinare alla riproduzione per il rifornimento degli allevamenti di pianura delle Regioni contermini. Sono da incoraggiare, altresì, tutte quelle iniziative capaci di assicurare la migliore capacità ricettiva per il bestiame e l'economico esercizio dell'allevamento nonchè la diffusione di prati e pascoli, anche alberati.

Tuttavia, nei terreni collinari si avrà anche riguardo all'apporto che può essere fornito dalle colture arboree; ed in particolare dall'olivo, agevolando le iniziative intese a migliorare gli impianti esistenti ed a introdurre nuove tecniche per conseguire maggiori livelli di capacità economica e produttiva.

Per quanto concerne la selvicoltura, l'indirizzo da seguire sarà quello di conservare e migliorare i boschi esistenti ed estendere l'area forestale ai terreni che non offrono concrete possibilità di sviluppo delle attività agricole. In tale azione, si avrà anche preminente riguardo alle necessità di sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali imposte dalla natura dei terreni, tendendo nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, con le opportune opere, a regimare il deflusso delle acque ed a consolidare le pendici.

Nella piana di Boiano, il proseguimento della attività di bonifica, con particolare riguardo alla irrigazione e alla sistemazione dei terreni, consentirà di indurre nuove risorse per la valorizzazione della zona.

Infine, in tutto il territorio troverà collocamento la azione incentivante a favore della cooperazione, con particolare riguardo per la costituzione di impianti di mercato riferiti alle produzioni zootecniche, anche in collegamento con un impianto di dimensione regionale, ed alle produzioni olivicole e viticole.

3° *Territorio. — Molise occidentale*

In tutto il territorio, classificato montano, le attività agricole e zootecniche sono da considerarsi strettamente connesse alla valorizzazione del bosco e dei pascoli. Pertanto, è in modo particolare da incoraggiare la costituzione, anche in forma associata, di aziende silvo-pastorali ed agro pastorali, di ampiezza adeguata ad una razionale gestione delle attività zootecniche. Queste, avvantaggiandosi anche della diffusione di idonee specie foraggere e del miglioramento di pascoli, faranno leva sugli allevamenti bovini ed ovini sia in forma autonoma, sia attraverso la pratica dell'alpeggio, integrata con l'esercizio zootecnico del piano; forme, queste, ambedue da incoraggiare negli opportuni modi così come vanno incoraggiati e promossi i diversi tipi di iniziative attinenti al settore zootecnico. In particolare sarà promossa la costituzione di nuclei di selezione del bestiame bovino, da considerare anche in tutte le zone della Regione dove si attua il risanamento degli allevamenti.

Altro settore da considerarsi prioritario è quello forestale, sia per la funzione produttiva che per quella protettiva nei confronti di numerose ed estese zone della montagna interna e dell'alta collina. Sarà pertanto curato il miglioramento dei boschi esistenti e l'estendimento dell'area forestale, mentre di notevole utilità si prospettano l'acquisto al demanio dello Stato di nuovi terreni, abbandonati dalla coltura agraria, ed il loro rimboschimento, sì da restituirli alla destinazione produttiva più idonea.

Sia i rimboschimenti che la formazione di prati permanenti andranno anche visti, ove opportuno, nel quadro dell'azione necessaria al consolidamento delle pendici ed alla regimazione dei corsi d'acqua. Infine, nelle zone in cui è presente l'olivo si darà al miglioramento di questa coltura la dovuta rilevanza anche attraverso la promozione di impianti di mercato.

Per accelerare il processo di sviluppo e favorire l'insediamento in campagna si evidenzia la necessità di dotare le aziende di idonei impianti e di attrezzature per una razionale organizzazione dell'impresa.

In particolare in questo territorio, così come in generale per tutta la Regione, saranno agevolate le iniziative per consolidare la vita delle popolazioni nelle campagne, proporzionando l'intervento nei settori della viabilità, dell'elettrificazione e delle disponibilità di acqua potabile alle effettive esigenze connesse alla valorizzazione delle diverse zone.

4° *Territorio. — Molise sud-occidentale*

Il completamento, nella piana di Venafro, delle opere pubbliche di bonifica idraulica e di irrigazione e la realizzazione delle opere di competenza privata connesse alla funzionalità ed utilizzazione delle opere pubbliche, ivi comprese quelle riguardanti le sistemazioni dei terreni, sono azioni essenziali da svolgere o promuovere ad opera degli organismi interessati.

In tutto il territorio andranno potenziate con i previsti incentivi contributivi e creditizi le attività zootecniche, favorendo l'introduzione di razze bovine da latte e carne, l'estendimento di colture foraggere ad elevato valore nutritivo, la razionalizzazione di sistemi e tecniche di allevamento.

Saranno altresì positivamente considerate le iniziative intese a migliorare il notevole patrimonio olivicolo esistente, principalmente con operazioni di ringiovanimento e idonea difesa fitosanitaria.

Tali due direttive prioritarie, quella zootecnica e quella olivicola, saranno anche osservate nel settore della conservazione e trasformazione collettiva dei prodotti agricoli.

Anche in questo territorio si procederà al consolidamento delle pendici con rimboschimenti o con formazioni di cotico erboso, oltre che con opportune opere di sistemazione dei corsi d'acqua.

Infine, positiva considerazione avranno le iniziative intese a consolidare l'insediamento delle popolazioni nelle campagne, anche attraverso il miglioramento delle abitazioni e la razionale diffusione di opere civili.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche, e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4345)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 aprile 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Oria (Brindisi).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1966, è stato sciolto il Consiglio comunale di Oria ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il direttore di ragioneria dott. Ruggero Naselli.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata;

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti e indifferibili provvedimenti ammnistrativi concernenti, fra l'altro, la revisione dei tributi comunali, l'eliminazione di passività arretrate e l'esecuzione di numerose opere pubbliche per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione predetta fino allo insediamento, a norma di legge, degli organi ordinari del Comune, tenuto conto che le elezioni per la ricostituzione di quel Consiglio comunale sono state fissate per il giorno 11 giugno p.v.

Brindisi, addì 13 aprile 1967

Il prefetto: DE CAMPORA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1966 con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Oria e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Ruggero Naselli;

Considerato che, venuto a scadere il termine stabilito, per la durata della gestione straordinaria, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, prorogare la ridetta gestione commissariale;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n .570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Oria, affidata al dott. Ruggero Naselli, è prorogata a termine di legge per i motivi di cui alle premesse.

Brindisi, addì 13 aprile 1967

Il prefetto: DE CAMPORA

(4464)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 aprile 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Alliste (Lecce).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Alliste per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza.

Il commissario si trova tuttora nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica Azienda.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 14 aprile 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Alliste e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza;

Considerato che il 15 aprile 1967 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Alliste, affidata al direttore di sezione dott. Roffredo Monizza, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 16 aprile 1967.

Lecce, addì 14 aprile 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

(4341)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 aprile 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Corigliano d'Otranto (Lecce).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, è stato sciolto il Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il consigliere di 1ª classe dottor Renato Cupri.

E' opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione provvedimenti amministrativi indifferibili, nell'interesse della civica Azienda.

Rendendosi pertanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tale fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 270.

Lecce, addì 14 aprile 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il consigliere di 1ª classe dott. Renato Cupri;

Considerato che il 15 aprile 1967 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Corigliano d'Otranto, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Renato Cupri, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 16 aprile 1967.

Lecce, addì 14 aprile 1967

Il prefetto: MARCHEGIANO

(4340)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John C. Fuess, Console generale « ad personam » degli S.U.A. a Trieste.

(4055)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di centoventitre società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 aprile 1967, le sottoelencate Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Marte », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 9 luglio 1963, repertorio n. 21102;

2) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Opere Pie Ospitaliere », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 28 maggio 1962, repertorio n. 19772;

3) Società cooperativa edilizia « Sottufficiali Marina militare ed Esercito », con sede in Alessandria, costituita per rogito Mensi in data 11 ottobre 1956, rep. n. 16683;

4) Società cooperativa « Consorzio provinciale fra produttori-coltivatori diretti », con sede in Bologna, costituita per rogito Zambellini Artini in data 12 novembre 1958, repertorio n. 9865;

5) Società cooperativa edilizia « Vera Spes », con sede in Bologna, costituita per rogito Marani in data 25 febbraio 1952, repertorio n. 43892;

6) Società cooperativa « Mark Europea », con sede in Bologna, costituita per rogito Luti de Serè in data 9 giugno 1961, repertorio n. 10820;

7) Società cooperativa agricola « Saletto », con sede in Bentivoglio (Bologna), costituita per rogito Stame in data 26 ottobre 1960, repertorio n. 21612;

8) Società cooperativa fra braccianti agricoli di Budrio, con sede in Budrio (Bologna), costituita per rogito Verano Pojani in data 23 novembre 1961, repertorio n. 5382;

9) Società cooperativa agricola fra piccoli e medi produttori di Rocca Corneta, con sede in Rocca Corneta di Lizzano in Belvedere (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 26 novembre 1957, repertorio n. 3562;

10) Società cooperativa agricola di Medicina, con sede in Medicina (Bologna), costituita per rogito Forni in data 23 marzo 1961, repertorio n. 39248;

11) Società cooperativa agricola di Montebudello di Monteveglio, con sede in Montebudello di Monteveglio (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 16 marzo 1954, repertorio n. 11306;

12) Società cooperativa edilizia « Buriani » per braccianti agricoli dipendenti, con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito Viscardo Bonoli in data 16 marzo 1962, repertorio n. 4923;

13) Società cooperativa edificatrice Cartiera Pontecchio, con sede in Sasso Marconi (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 26 novembre 1963, repertorio n. 24358;

14) Società cooperativa di consumo di Riola, con sede in Riola di Vergato (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 15 luglio 1951, repertorio n. 3380;

15) Società cooperativa edificatrice « La Rosa », con sede in Brescia, costituita per rogito Poli in data 30 luglio 1963, repertorio n. 69799;

16) Società cooperativa di « Consumo del Popolo », con sede in Mondaro di Pezzaze (Brescia), costituita per rogito Pratasio Zonta in data 11 marzo 1954, repertorio n. 3691;

17) Società cooperativa per la trattura della seta, con sede in Calcinato (Brescia), costituita per rogito Pratasio Zonta in data 12 settembre 1954, repertorio n. 4029;

18) Società cooperativa Bisbino per la costruzione case dipendenti INAIL, con sede in Como, costituita per rogito Seveso in data 27 maggio 1960, repertorio n. 40482;

19) Società Cooperativa Edilizia Operai Comaschi - C.E.O.C., con sede in Como, costituita per rogito Giuriani in data 7 dicembre 1962, repertorio n. 34740;

20) Società cooperativa di abitazioni lavoratori « S. Rocco », con sede in Como, costituita per rogito Giannotti in data 6 novembre 1963, repertorio n. 56063;

21) Società cooperativa di abitazione fra ferrovieri « Omniacasa », con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Berera in data 5 agosto 1963, repertorio n. 8245;

22) Società cooperativa di consumo dei lavoratori democratici, con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Berera in data 17 giugno 1961, repertorio n. 4934;

23) Società cooperativa edilizia « S. Vittore », con sede in Ronago (Como), costituita per rogito Bellini in data 21 marzo 1963, repertorio n. 16996;

24) Società cooperativa agricola di produzione e consumo, con sede in Rezzago (Como), costituita per rogito Vicini in data 15 ottobre 1911, repertorio n. 15891;

25) Società cooperativa edilizia « Aurelio Lodi », con sede in Motta Baluffi (Cremona), costituita per rogito Grossi in data 8 marzo 1962, repertorio n. 12525;

26) Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Rodolfo Morandi », con sede in Stagno Lombardo (Cremona), costituita per rogito Grossi in data 24 giugno 1961, repertorio n. 11968;

27) Società cooperativa edile case popolari tra sottufficiali in servizio permanente S.P.E.S., con sede in Cuneo, costituita per rogito Bollati in data 26 marzo 1955, rep. n. 13437;

28) Società cooperativa edile F.I.D.E.S. per ufficiali in servizio delle forze armate, con sede in Cuneo, costituita per rogito Garro in data 23 novembre 1955, rep. n. 13432;

29) Società cooperativa Edilizia Marina, con sede in Cuneo, costituita per rogito Bollati in data 26 febbraio 1958, repertorio n. 19949;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro Canapini, con sede in Baura di Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 24 agosto 1945, rep. n. 8177;

31) Società cooperativa di produzione e lavoro Canapini di Viconovo, con sede in Viconovo di Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 11 luglio 1946, repertorio n. 8499;

32) Società cooperativa agricola tra i soci delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani « A.C.L.I. » di Renazzo, con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), costituita per rogito Sassoli in data 1° luglio 1953, repertorio n. 28981;

33) Società cooperativa di produzione e lavoro « Arcobaleno », con sede in Mezzogoro di Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 24 febbraio 1961, rep. n. 40066;

34) Società Cooperativa Produttori Allevatori Latte Copparo (Co.P.A.L.Co.), con sede in Copparo (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 25 novembre 1962, rep. n. 45863;

35) Società cooperativa ortofrutticola Copparo, con sede in Copparo (Ferrara), costituita per rogito Lucci in data 21 gennaio 1964, rep. n. 25141;

36) Società cooperativa agricola « Antonio Chiozzi », con sede in Massafiscaglia (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 29 maggio 1959, rep. n. 6019;

37) Società cooperativa Frutticoltori di Gallo C.F.G., con sede in Gallo di Poggiorenatico (Ferrara), costituita per rogito Minarelli in data 12 marzo 1962, rep. n. 38459;

38) Società cooperativa di consumo del Popolo di Tortiola, con sede in Tortiola di Vigarano Mainarda (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 10 ottobre 1945, rep. n. 8220;

39) Società Cooperativa Avicola Forlivese S.C.A.F., con sede in Forlì, costituita per rogito Gafà in data 12 giugno 1956, rep. n. 853;

40) Società cooperativa forlivese montaggi industriali, con sede in Forlì, costituita per rogito Macherozzi in data 24 marzo 1964, rep. n. 15907;

41) Società cooperativa edificatrice fra braccianti « La Forlivese », con sede in Forlì, costituita per rogito Petricelli in data 29 dicembre 1961, rep. n. 69059;

42) Società cooperativa edilizia « Aurora Sorgente », con sede in Forlì, costituita per rogito Zambelli in data 30 ottobre 1958, rep. n. 4361;

43) Società cooperativa edificatrice tra braccianti « La Bertinorese », con sede in Bertinoro (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 4 gennaio 1962, rep. n. 69231;

44) Società cooperativa edificatrice tra braccianti di Castrocaro-Terra del Sole, con sede in Castrocaro-Terra del Sole (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 6 febbraio 1962, rep. n. 69871;

45) Società cooperativa La Casa per gli impiegati statali, enti locali e pensionati dello Stato, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 19 novembre 1958, repertorio n. 22362;

46) Società cooperativa edilizia « Casa Bella », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 24 settembre 1955, rep. n. 14996;

47) Società cooperativa edilizia fra lavoratori cristiani di Cesena, con sede in S. Egidio di Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 1° luglio 1954, rep. n. 11832;

48) Società cooperativa edificatrice tra braccianti « La Cesenate », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 29 dicembre 1961, rep. n. 69060;

49) Società cooperativa edilizia Armonia fra impiegati e dipendenti di enti pubblici e privati, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Scarano in data 24 settembre 1957, rep. n. 4626;

50) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 19 ottobre 1954, rep. n. 2048;

51) Società cooperativa edilizia fra dipendenti municipali C.E.D.I.M., con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 20 dicembre 1949, rep. n. 1544;

52) Società cooperativa edificatrice tra braccianti di Cesenatico, con sede in Cesenatico (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 22 gennaio 1962, rep. n. 69539;

53) Società cooperativa edilizia Forlimpopolese Casa Nuova, con sede in Forlimpopoli (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 27 febbraio 1961, rep. n. 29000;

54) Società cooperativa edificatrice tra braccianti « La Forlimpopolese », con sede in Forlimpopoli (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 4 gennaio 1962, rep. n. 69230;

55) Società cooperativa edificatrice « Casa Serena », con sede in S. Zeno di Galeata (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 2 luglio 1961, rep. n. 66294;

56) Società cooperativa edificatrice tra braccianti di Galeata, con sede in Galeata (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 14 gennaio 1962, rep. n. 69383;

57) Società cooperativa edificatrice tra braccianti di Longiano, con sede in Longiano (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 16 gennaio 1962, rep. n. 69437;

58) Società cooperativa edificatrice tra braccianti « La Meldolese », con sede in Meldola (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 5 gennaio 1962, rep. n. 69235;

59) Società cooperativa edilizia fra dipendenti di enti pubblici, con sede in Meldola (Forlì), costituita per rogito Faticanti in data 20 luglio 1962, rep. n. 51795;

60) Società cooperativa edificatrice tra braccianti di Predappio, con sede in Predappio (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 5 gennaio 1962, rep. n. 69237;

61) Società cooperativa « L'Azzurra », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 8 marzo 1965, rep. n. 17602;

62) Società cooperativa « Il Ferroviere », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 13 novembre 1962, rep. n. 22985;

63) Società cooperativa « L'Invincibile », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 9 novembre 1963, rep. n. 13200;

64) Società cooperativa edilizia « Temi », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 26 settembre 1964, rep. n. 72615;

65) Società cooperativa edilizia « Casa Serena », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 2 novembre 1963, rep. n. 13114;

66) Società cooperativa edificatrice tra braccianti « La Savignanese », con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 13 febbraio 1962, rep. n. 69945;

67) Società cooperativa edilizia Orazio Corso Firenze, con sede in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 10 settembre 1958, rep. n. 4170;

68) Società cooperativa edilizia « Alba Nova », con sede in Genova, costituita per rogito Nicolò in data 2 febbraio 1955, rep. n. 42411;

69) Società cooperativa edilizia Gruppo anziani Ansaldo S. Giorgio, con sede in Cornigliano di Genova, costituita per rogito Bonanni in data 26 giugno 1961, rep. n. 10113;

70) Società cooperativa agricola « Valle d'Oca », con sede in Sabbioni S. Matteo di Viadana (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 30 ottobre 1961, rep. n. 22742;

71) Società cooperativa edile « Cesare Correnti », con sede in Milano, costituita per rogito Lainati in data 14 luglio 1958, rep. n. 137315;

72) Società cooperativa edilizia « Margherita », con sede in Milano, costituita per rogito Roncoroni in data 1° aprile 1954, rep. n. 19832;

73) Società cooperativa edificatrice « Varaschi », con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 5 marzo 1963, rep. n. 30015;

74) Società cooperativa « Fru.Ve.Co. - Cooperativa Frutta e Verdura », con sede in Milano, costituita per rogito Mancosu in data 12 settembre 1962, rep. n. 75352;

75) Società cooperativa di abitazione A.T.M. Novara, con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 22 aprile 1963, rep. n. 18823;

76) Società cooperativa di abitazione fra agenti e rappresentanti di commercio Co.A.R.Co., con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 12 novembre 1963, rep. n. 30936;

77) Società cooperativa edile Monopolio Stato, con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 6 novembre 1963, rep. n. 24082;

78) Società cooperativa di abitazione « Universo », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 27 maggio 1963, rep. n. 19954;

79) Società cooperativa edificatrice Genova-Olona, con sede in Milano, costituita per rogito Pignatti in data 15 ottobre 1962, rep. n. 73124;

80) Società cooperativa edificatrice « Augustea C.A.S.E. », con sede in Milano, costituita per rogito Russo in data 29 aprile 1959, rep. n. 14043;

81) Società cooperativa edilizia « Casoretto », con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 26 ottobre 1962, rep. n. 13317;

82) Società cooperativa edilizia « Lucania », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 31 gennaio 1963, rep. n. 8605;

83) Società cooperativa case rurali « Renato Spagnolini », con sede in Abbadia Cerreto (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 24 marzo 1962, rep. n. 71014;

84) Società cooperativa di lavoro macchine agricole, con sede in Concorezzo (Milano), costituita per rogito Ruggeri in data 1° giugno 1949, rep. n. 2261;

85) Società cooperativa di abitazione « La Serena », con sede in Cormano (Milano), costituita per rogito Marchetti in data 31 gennaio 1963, rep. n. 29899;

86) Società cooperativa « Casa Nostra », con sede in Maleo (Milano), costituita per rogito Bignami in data 4 marzo 1962, rep. n. 2850;

87) Società cooperativa « Italia », con sede in Massalengo (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 10 febbraio 1962, rep. n. 70637;

88) Società cooperativa edificatrice « L'Avvenire », con sede in Ossago Lodigiano (Milano), costituita per rogito Biasini in data 13 aprile 1962, rep. n. 8183;

89) Società cooperativa edilizia « Enotria », con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito Japoce in data 8 marzo 1964, rep. n. 14104;

90) Società cooperativa edificatrice « La Casa del donatore di sangue » di Sesto S. Giovanni, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), costituita per rogito Gallizia in data 10 marzo 1955, rep. n. 9511;

91) Società cooperativa di lavoro Autoservizi, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 23 febbraio 1962, rep. n. 8695;

92) Società cooperativa edilizia « Speranza IV », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 31 gennaio 1964, rep. n. 66337;

93) Società cooperativa di consumo « Ricreativa », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 6 dicembre 1962, rep. n. 46269;

94) Società cooperativa edilizia « S.I.L.P. Novara n. 2 », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 30 agosto 1963, rep. n. 59169;

95) Società cooperativa edilizia « Buonarroti », con sede in Novara, costituita per rogito Jalenti in data 14 aprile 1964, rep. n. 21490;

96) Società cooperativa edilizia lavoratori di Momo, con sede in Momo (Novara), costituita per rogito Chicco in data 1° dicembre 1963, rep. n. 14707;

97) Società cooperativa edilizia Lares per marescialli della Aeronautica, con sede in Padova, costituita per rogito Bolzonella in data 31 gennaio 1955, rep. n. 120;

98) Società cooperativa padovana di progresso agricolo « Hesperia », con sede in Padova, costituita per rogito Latter in data 2 maggio 1962, rep. n. 55237;

99) Società cooperativa edile fra lavoratori I.N.P.S., con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 2 agosto 1957, rep. n. 43186;

100) Società cooperativa edilizia « La Rinascita di Bovolenta », con sede in Bovolenta (Padova), costituita per rogito Nalin in data 2 novembre 1962, rep. n. 55104;

101) Società cooperativa edilizia « Cupa », con sede in Este (Padova), costituita per rogito Valdini in data 4 novembre 1958, rep. n. 12902;

102) Società cooperativa di produzione e lavoro Cave di Monselice, con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 29 ottobre 1949, rep. n. 19565;

103) Società cooperativa « L'Edile Economica », con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 19 giugno 1963, rep. n. 10674;

104) Società cooperativa edilizia impiegati statali - C.E.I.S., con sede in Montagnana (Padova), costituita per rogito Redetti in data 7 ottobre 1959, rep. n. 14982;

105) Società cooperativa edilizia Tombolana, con sede in Tombolo (Padova), costituita per rogito Zambusi in data 27 febbraio 1964, rep. n. 18483;

106) Società cooperativa abbattitori bestiame e trasportatori carne, con sede in Piacenza, costituita per rogito Bonadè in data 8 febbraio 1963, rep. n. 28937;

107) Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Bongiorno in data 4 aprile 1964, rep. n. 1053;

108) Società cooperativa edilizia « Tricolore » tra dipendenti dell'Istituto psichiatrico S. Lazzaro, con sede in Ospizio di Reggio Emilia, costituita per rogito Serri in data 2 giugno 1961, rep. n. 2083;

109) Società cooperativa di consumo del popolo di Albosaggia Maia, con sede in Maia di Albosaggia (Sondrio), costituita per rogito Cao in data 14 gennaio 1946, rep. n. 2914;

110) Società cooperativa edilizia fra insegnanti di ruolo delle scuole elementari e dipendenti di ruolo delle Amministrazioni finanze e tesoro, con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 26 gennaio 1959, rep. n. 18001;

111) Società cooperativa edilizia « S. Giorgio », con sede in Treviso, costituita per rogito Biadene in data 18 aprile 1963, rep. n. 12669;

112) Società cooperativa Operaia Lavoro e Servizi - C.O. L.E.S., con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 12 agosto 1962, rep. n. 20843;

113) Società cooperativa agricola di Vallonto, con sede in Vallonto di Fontanelle (Treviso), costituita per rogito Sartorio in data 7 maggio 1962, rep. n. 15318;

114) Società cooperativa di lavoro « Genziana », con sede in Moriago (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 19 febbraio 1962, rep. n. 4084;

115) Società cooperativa di lavoro « Narciso », con sede in Bosco di Vidor (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 8 marzo 1962, rep. n. 4140;

116) Società cooperativa agricola « S. Rocco », con sede in Selva di Volpago del Montello (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 19 luglio 1960, rep. n. 2191;

117) Società cooperativa edilizia « Belvedere di Porto Ceresio », con sede in Porto Ceresio (Varese), costituita per rogito Piatti in data 14 aprile 1959, rep. n. 5065;

118) Società cooperativa edilizia Magistrale Mestrina, con sede in Venezia, costituita per rogito Venturi in data 3 novembre 1953, rep. n. 345;

119) Società cooperativa edilizia « S.I.L.P. Venezia 3 », con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 7 settembre 1963, rep. n. 12909;

120) Società cooperativa agricola « Alcide De Gasperi » con sede in Cona (Venezia), costituita per rogito Ortelli in data 14 novembre 1959, rep. n. 9835;

121) Società cooperativa edilizia « Concordia », con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Bolver in data 3 gennaio 1955, rep. n. 892;

122) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. di Poiana Maggiore », con sede in Poiana Maggiore (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti, rep. n. 3423;

123) Società cooperativa Consorzio tra produttori latte di Recoaro, con sede in Recoaro Terme (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 5 febbraio 1960, rep. n. 1681.

(4037)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.885.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4227)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Ramacca (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.176.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4223)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Nicosia (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.446.053, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4224)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Calamonaci (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.791.577, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4225)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Porto Empedocle (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.748.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4226)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.014.646, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4228)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Belpasso (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.476.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4229)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.277.856, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4231)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Calatabiano (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.391.959, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4230)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Alcamo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 474.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4232)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4233)

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, la provincia di Massa Carrara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.265.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4234)

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Alì (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4236)

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di Nicastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 507.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4237)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Piedimonte Etneo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4235)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di Camaiore (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4238)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Andali (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.214.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4312)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Borgia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.889.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4313)

Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Belvi (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.256.088, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4314)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Mottola (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.025.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4315)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Roccafiorita (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4316)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Amaroni (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.630.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4303)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.596.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4304)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Marzi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.289.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4305)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1967, il comune di Nocera Inferiore (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 302.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4306)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1967, il comune di Pompei (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4307)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1967, il comune di Cerignola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 488.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4308)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1967, il comune di Torre del Greco (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 906.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4309)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di San Miniato (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4310)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Badolato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.208.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4311)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Falerna (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.517.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4239)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Castri di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.697.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4240)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Maglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.306.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4241)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Tricase (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.569.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4242)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.835.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4243)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21209/7386, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mazzilli Antonio, nato a Corato il 16 ottobre 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 114 riportate in catasto alle particelle numeri 275 parte e 182/*r* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 285 e 286.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21210/7385, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colucci Cataldo, nato a Corato il 1° marzo 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 118 riportate in catasto alle particelle numeri 116/*a-z* e 161 parte del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 225 e 224.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21211/7384, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrodonato Riccardo, nato a Corato il 18 novembre 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 258 riportate in catasto alle particelle numeri 88 parte e 116/*b-a* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 226 e 227.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21212/7383, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrodonato Angela, nata a Corato il 25 aprile 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 270 riportate in catasto alle particelle numeri 153 parte e 116/*b-b* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 228 e 229.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21213/7382, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lobascio Domenico, nato a Corato il 1° dicembre 1930 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 560 riportate in catasto alle particelle numeri 116/*a-l* e 78 parte del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 203 e 202.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21214/7381, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colucci Antonia, nata a Corato il 7 ottobre 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 130 riportate in catasto alle particelle numeri 116/*a-v*, 85 parte, 86 parte e 87 del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 223 e 222.

(4254)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A-180 del 22 marzo 1967, relativa alle operazioni di transito effettuate da transitori occasionali.

(3887)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata è vacante la cattedra di « Diritto commerciale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4370)

Vacanza della cattedra di « Storia moderna » e le cattedre raddoppiate di « Storia della filosofia » e di « Storia dell'arte moderna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, sono vacanti la cattedra di « Storia moderna » e le cattedre raddoppiate di « Storia della filosofia » e di « Storia dell'arte moderna », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4461)

Vacanza della seconda cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano, è vacante la seconda cattedra di « Analisi matematica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra predetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4462)

Vacanza della seconda cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la seconda cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra predetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4463)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1967, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 37, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Veronesi Colotti Giovanna avverso la decisione adottata il 17 novembre 1960 dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Verona in materia di incarico di insegnamento.

(4262)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Cormano (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 7 aprile 1967, numero 22124/4992, è stato approvato il piano di zona del comune di Cormano (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione.

(3885)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Belluno

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, n. 2062, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Belluno.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3943)

Approvazione di alcune varianti al piano regolatore generale del comune di Collegno (Torino)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1967, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 246, sono state approvate alcune varianti al piano regolatore generale del comune di Collegno (Torino).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4056)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 12 aprile 1967, la Banca Italo-Israeliana di Milano, la Cassa di risparmio di Ferrara e la Cassa di risparmio di Rieti sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(4369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 24 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,64	624,60	624,67	624,63	624,65	624,67	624,54	624,63	624,67	624,68
$ Can.	577,12	577,05	577 —	576,75	577,05	577,10	576,85	576,75	577,10	577,15
Fr. Sv.	144,54	144,66	144,74	144,69	144,55	144,53	144,80	144,69	144,53	144,64
Kr. D.	90,46	90,40	90,43	90,40	90,40	90,42	90,42	90,40	90,42	90,42
Kr. N.	87,42	87,42	87,42	87,42	87,40	87,41	87,415	87,41	87,41	87,41
Kr. Sv.	121,19	121,18	121,17	121,18	121,20	121,17	121,23	121,18	121,17	121,18
Fol.	172,90	172,99	173 —	173 —	172,90	172,93	173 —	173 —	172,93	172,98
Fr. B.	12,57	12,577	12,5750	12,5775	12,57	12,57	12,574	12,5775	12,57	12,57
Franco francese	126,31	126,43	126,46	126,495	126,30	126,33	126,60	126,495	126,33	126,42
Lst.	1748,48	1748,45	1748,45	1748,50	1748,25	1748,45	1748,60	1748,50	1748,45	1748,40
Dm. occ.	157,27	157,28	157,35	157,295	157,30	157,29	157,27	157,295	157,29	157,29
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,1650	24,1650	24,15	24,16	24,14	24,1650	24,16	24,165
Escudo Port.	21,80	21,80	21,81	26,81	21,80	21,81	21,806	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4130	10,42	10,41	10,412	10,4130	10,41	10,41

Media dei titoli del 24 aprile 1967

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1967

Valuta	
1 Dollaro USA	624,585
1 Dollaro canadese	576,80
1 Franco svizzero	144,745
1 Corona danese	90,41
1 Corona norvegese	87,417
1 Corona svedese	121,205
1 Fiorino olandese	173 —
1 Franco belga	12,576
1 Franco francese	126,547
1 Lira sterlina	1748,55
1 Marco germanico	157,282
1 Scellino austriaco	24,152
1 Escudo Port.	21,808
1 Peseta Sp.	10,412

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame a dieci posti di preside negli istituti professionali femminili

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo statuto dei presidi negli istituti medi;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165 sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;
Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;
Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;
Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;
Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali femminili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, contenente la modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi di istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a dieci posti di preside negli istituti professionali femminili.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari muniti di laurea degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili i quali abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Alle medesime condizioni possono partecipare i professori di materie non tecniche titolari di istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, che siano in possesso di laurea diversa da quella che ammette ai concorsi a preside negli istituti di titolarità;

b) i presidi di ruolo delle scuole professionali femminili ed i presidi delle scuole secondarie di 1° grado già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale femminile che siano in possesso di laurea, abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra nelle scuole di magistero professionale per la donna o negli istituti tecnici femminili.

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di 1ª categoria. Il requisito di professore o di preside di 2ª categoria deve essere posseduto sia alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande che alla data di nomina.

Art. 3.

Sono valutati, ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione. L'esame consiterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione 2ª, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati, in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori, o da scuola pareggiata o per assunzione senza concorso;

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale, o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestanti il possesso dei requisiti di servizio necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto;

6) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e di cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1967
Registro n. 19 *Pubblica istruzione, foglio n.* 20

(3889)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Mantova.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 11 del 16 marzo 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 dicembre 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Mantova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(4208)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 11 del 16 marzo 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 gennaio 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(4209)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 dicembre 1965, è stata pubblicata a pagina 5 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1 dell'1-31 gennaio 1967.

(4298)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a cinquecentocinquanta posti di allievo vigile del fuoco permanente.

La graduatoria dei candidati vincitori ed idonei per ciascuna delle specialità di mestiere del concorso pubblico per esami a cinquecentocinquanta posti di allievo vigile del fuoco permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco, bandito con decreto ministeriale 8 luglio 1963 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 13 settembre 1963, è stata pubblicata a pag. 1314 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 del 1°-30 novembre 1966.

(3919)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'11 ottobre 1966, avranno luogo in Roma - presso l'Istituto di chimica dell'Università - Città Universitaria nei giorni 3, 5, 6 e 7 giugno 1967, con inizio alle ore 8,30.

(4372)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.